



Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

A.C. T.U. 43

Dossier n° 111 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 43
Titolo:	Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

Contenuto

Premessa

Il testo unificato adottato dalla VII Commissione quale testo base nella seduta del 17 dicembre 2020, e modificato dalla stessa Commissione nella seduta del 31 marzo 2021, prevede innanzitutto l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposta dal [secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933](#).

Conseguentemente, introduce una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Più nello specifico, l'**art. 142, secondo comma**, del [R.D. 1592/1933](#) vieta l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, salvo il disposto dell'art. 39, primo comma, lett. c), che consentiva l'iscrizione degli studenti delle università e degli istituti superiori alle scuole speciali e di perfezionamento di cultura militare istituiti presso le Regie università e presso i Regi Istituti superiori di ingegneria.

Cenni al quadro normativo: i corsi di studio e i relativi titoli erogabili dalle università e dalle istituzioni AFAM

In base all'**art. 3** del regolamento emanato con **DM 270/2004**, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, gli stessi istituiscono **corsi di laurea, di laurea magistrale (c.d. 3+2), di specializzazione e di dottorato di ricerca**, con rilascio degli omonimi titoli.

Inoltre, gli atenei possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici, **corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente**, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i **master universitari di primo e di secondo livello**.

I **titoli** possono essere rilasciati **anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri**.

In base all'**art. 6**, i **titoli di ammissione** sono costituiti dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i corsi di laurea, dalla laurea per i corsi di laurea magistrale (tranne che per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e per i corsi di specializzazione, dalla laurea magistrale per i corsi di dottorato di ricerca.

Per quanto concerne le istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 2 della [L. 508/1999](#) ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

In base all'**art. 3** del regolamento emanato, sulla base della stessa [L. 508/1999](#), con [DPR 212/2005](#), recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, le stesse istituiscono corsi di **diploma accademico di primo livello, diploma accademico di secondo livello, diploma accademico di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca**, con rilascio degli omonimi titoli. Inoltre, possono attivare corsi di perfezionamento o **master**.

Le istituzioni possono rilasciare i **titoli anche congiuntamente con altre istituzioni italiane e straniere di**

corrispondente livello.

In base all'**art. 7**, i **titoli di ammissione** sono costituiti dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i corsi di diploma accademico di primo livello, dal diploma accademico di primo livello o dalla laurea per i corsi di diploma accademico di secondo livello e per i corsi di diploma accademico di specializzazione, nonché per i corsi di diploma di perfezionamento o *master* (tranne nelle ipotesi, definite dalle istituzioni, nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale), dal diploma accademico di secondo livello o dalla laurea magistrale per i corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca.

Contenuto

L'obiettivo dell'intervento

Le **relazioni illustrative** di cui erano corredate tutte le proposte di legge abbinata sottolineavano, in particolare, la necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri **paesi europei**, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l'**interdisciplinarietà** del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro.

Alcune relazioni illustrative, inoltre, evidenziavano che il divieto di iscrizione contemporanea impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di **titoli congiunti**, lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un "**double degree**" solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri (a titolo di esempio, v. [qui](#)).

In materia di compatibilità dell'iscrizione a più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, la Direzione generale per il personale scolastico dell'allora MIUR, con [nota 1788 del 13 novembre 2009](#), richiamando la nota 2234 del 26 ottobre 2009 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio, aveva precisato che "è ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un **corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore** per complessivi 60 crediti".

Successivamente, l'**art. 29, co. 21**, della **L. 240/2010** ha previsto – sostanzialmente in deroga a quanto disposto dall'**art. 142, secondo comma, del R.D. 1592/1933** –; che con decreto del Ministro, da emanare previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dovevano essere disciplinate le modalità organizzative per consentire la **contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari** e a **corsi di studio** presso alcune istituzioni AFAM, ovvero i **conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza**.

E', dunque, intervenuto il [DM 28 settembre 2011](#) che, in particolare, ha previsto che lo studente deve presentare, al momento dell'iscrizione, i piani di studio previsti dai due ordinamenti, per la verifica della compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso, e la conseguente approvazione da parte dei competenti organi delle strutture didattiche. Queste ultime concordano inoltre le modalità per la verifica di vari aspetti, fra i quali il rispetto dei piani di studio, le attività formative svolte, l'acquisizione dei **crediti formativi** che, comunque, **non possono essere più di 90 per anno**, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Per completezza, si ricorda che l'**art. 22, co. 3, della L. 240/2010** prevede che la titolarità dell'**assegno di ricerca non è compatibile** con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria

L'**articolo 1** abroga il secondo comma dell'**art. 142** del **R.D. 1592/1933 (co. 7)** e stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi (**co. 5**), è consentita l'**iscrizione contemporanea** a:

- **due diversi corsi di laurea**, di **laurea magistrale** o di **master**, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale (**co. 1**). Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di *master* neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (**co. 2**);
- **un corso di laurea** o di **laurea magistrale** e ad un corso di **master**, di **dottorato di ricerca** o di **specializzazione**, ad eccezione dei corsi di **specializzazione medica (co. 3)**;
- un corso di **dottorato di ricerca** o di **master** e ad un **corso di specializzazione medica (co. 3)**.

L'iscrizione contemporanea è consentita **presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere (co. 4)**.

Lo stesso **articolo 1** stabilisce che resta fermo quanto disposto dal **DM 270/2004** in materia di **criteri generali** per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università (**co. 6**).

A sua volta, l'**articolo 4** rimanda ad un **regolamento** da adottare con decreto ministeriale (ex [art. 17, co. 3, L. 400/1988](#)) la definizione dei **criteri** in base ai quali è consentita la **contemporanea iscrizione a due corsi** universitari con **accesso a numero programmato** a livello nazionale (**co. 2**).

Al riguardo, rimandando, quanto allo strumento di intervento previsto, al paragrafo "Rispetto degli altri principi costituzionali", si ricorda che, sulla base delle previsioni recate dall'art. 1 della [L. 264/1999](#), sono oggi programmati a livello nazionale gli accessi a:

- a) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, corsi di laurea e di laurea magistrale in architettura, corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- b) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;
- c) corsi di formazione specialistica dei medici;
- d) scuole di specializzazione per le professioni legali.

Lo stesso **articolo 4** stabilisce, altresì, che le **modalità della contemporanea iscrizione** di cui all'art. 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e le modalità per favorire il conseguimento, sulla base di apposite **convenzioni**, presso due università (*si segnala che il testo non fa riferimento, come sarebbe necessario, anche a scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale*), di cui almeno una italiana, di **titoli finali doppi o congiunti**, devono essere definite con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare **entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **previo parere** della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e **sentito**, per le parti di competenza, il Ministro dell'istruzione.

Infatti, lo stesso **decreto** deve stabilire, oltre che le modalità di **implementazione del fascicolo elettronico dello studente** (universitario), le modalità di **raccordo con il curriculum dello studente** (delle scuole secondarie di secondo grado), prevedendo l'accesso tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), nei termini previsti, per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, dall'art. 64, co. 2-*quater*, 2-*nonies* e 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale recato dal [d.lgs. 82/2005](#) (co. 1).

L'art. 10, co. 1, del [D.L. 179/2012](#) ([L. 221/2012](#)) ha previsto, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, la costituzione, da parte delle **università statali e non statali** legalmente riconosciute, del **fascicolo elettronico dello studente**, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

Le specifiche relative alla costituzione del fascicolo sono state indicate nelle [Linee guida per l'università digitale 2012](#), predisposte dalle università partecipanti al progetto "Università digitale" previsto dal Piano eGov 2012.

Il **curriculum dello studente** è stato introdotto dall'art. 1, co. 28, della [L. 107/2015](#), quale documento che individua il profilo dello studente associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

A sua volta, l'art. 21, co. 2, del [d.lgs. 62/2017](#) – come modificato dall'art. 6, co. 5-*quater*, del [D.L. 162/2019](#) ([L. 8/2020](#)) – ha stabilito che il **curriculum** è **allegato** al **diploma finale** rilasciato in esito al superamento dell'**esame di Stato** del secondo ciclo.

Da ultimo, l'art. 6, co. 5-*ter*, del già citato [D.L. 162/2019](#) ([L. 8/2020](#)) ha disposto l'applicazione dell'[art. 21, co. 2, del d.lgs. 62/2017](#) a decorrere dal 1° settembre 2020 e, dunque, **dall'a.s. 2020/2021** (mentre, in base al co. 5-*quinqüies* dello stesso art. 6, per l'a.s. 2019/2020 l'applicazione era facoltativa).

Il modello del *curriculum* è stato adottato con [DM 88 del 6 agosto 2020](#).

Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio nelle istituzioni AFAM, ovvero a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM

L'**articolo 2** dispone, anzitutto, che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi (**co. 3**), è consentita l'**iscrizione contemporanea**, anche presso più istituzioni AFAM, a:

- **due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello** o di **master** (**co. 1**);
- **un corso di diploma accademico** di primo o secondo livello e un corso di **master** o di **formazione alla ricerca** o di **specializzazione** (**co. 2, primo periodo**);
- **un corso di formazione alla ricerca** o di **master** e un corso di **specializzazione** (**co. 2, secondo periodo**).

L'iscrizione contemporanea è consentita presso **istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere** (**co. 3**), e può riguardare – esplicitamente per le fattispecie di cui al co. 1 e, parzialmente, al co. 2, primo periodo – **anche i corsi accreditati** ai sensi dell'[art. 11 del DPR 212/2005](#).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 11 del già citato [DPR 212/2005](#) ha disposto che, fino all'entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore – che non è ancora intervenuto –, l'**autorizzazione a rilasciare i titoli** di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a **istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge**.

Con [nota 8093 del 20 giugno 2016](#), l'allora MIUR – considerato che l'[art. 11 del DPR 212/2005](#) fa riferimento a

soggetti preesistenti la [L. n. 508/1999](#) "e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del [D.P.R. n. 212/2005](#)" –; ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la [L. 508/1999](#), ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'[art. 11 del DPR 212/2005](#).

Tale principio è stato confermato dalla [nota 1071 del 1 febbraio 2021](#), che ha sostituito la nota 8039/2016 al fine di consentire un più attento esame dei requisiti previsti dall'[art. 11 del DPR 212/2005](#) e al contempo assicurare la conclusione del procedimento di esame delle istanze pervenute in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico.

[Qui](#) l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

Non è, invece, consentita l'iscrizione contemporanea al **medesimo corso di studio** "presso due istituzioni AFAM italiane, ovvero italiane ed estere" (**co. 4**).

Resta altresì fermo quanto disposto dal [DPR 212/2005](#) in materia di **disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici** delle istituzioni AFAM (**co. 5**).

Lo stesso **articolo 2** prevede, infine, l'abrogazione dell'[art. 29, co. 21, della L. 240/2010](#) (v. *ante*, par. L'obiettivo dell'intervento), disponendo che è consentita l'**iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari** e a corsi di studio presso le istituzioni **AFAM (co. 6 e 7)**.

A sua volta, l'**articolo 4** stabilisce che con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro **3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le **modalità** per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'art. 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di **titoli finali doppi o congiunti**. "Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'[articolo 11" del DPR 121/2005](#). "Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma", continua ad applicarsi la disciplina recata dall'[art. 29, co. 21, della L. 240/2010 \(co. 3\)](#).

Si valuti l'opportunità di chiarire a quale fattispecie si riferisca la previsione "Tale disposizione si applica" e di individuare con precisione il termine dal quale decorre l'abrogazione dell'[art. 29, co. 21, della L. 240/2010](#).

Con riferimento al CNAM, si ricorda, che sebbene il 18 giugno 2019 era stato presentato all'esame delle Camere lo schema di regolamento recante composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei suoi componenti ([A.G. 89](#)), che abrogava il precedente regolamento adottato con DM 236/2005, e che le Commissioni parlamentari competenti si erano espresse (il 17 luglio 2019 la 7^a Commissione del Senato aveva espresso [parere favorevole con osservazioni](#). [Parere favorevole con osservazioni](#) era stato espresso anche dalla VII Commissione della Camera il 23 luglio 2019), il regolamento non è stato tuttavia pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Si ricorda, altresì, che, in precedenza, l'[art. 1, co. 27, della L. 107/2015](#) ha previsto che **nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM**, gli **atti** e i provvedimenti adottati dall'allora MIUR in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'[art. 3, co. 1, della L. 508/1999](#) (tra i quali, i regolamenti in materia di programmazione degli accessi), sono perfetti ed **efficaci**.

Peraltro, nelle more della ricostituzione del CNAM, l'allora MIUR aveva ritenuto opportuno individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui al citato [art. 11 del DPR 212/2005](#).

Era, pertanto, intervenuto il [Decreto dipartimentale 19 ottobre 2015, n. 2326](#), con il quale è stata costituita una apposita commissione, successivamente integrata con [Decreto dipartimentale 2 novembre 2015, n. 2454](#).

Si valuti l'opportunità di modificare la rubrica dell'art. 2, che fa riferimento solo alla contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM.

Disciplina del diritto allo studio nei casi di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

L'**articolo 3** dispone che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi degli artt. 1 e 2 beneficia degli strumenti e dei **servizi** a sostegno del **diritto allo studio per una sola iscrizione**, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l'**esonero**, totale o parziale, dal versamento del **contributo onnicomprensivo annuale** si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad **entrambe le iscrizioni (co. 1)**.

In base all'art. 6 del [d.lgs. 68/2012](#), gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo comprendono servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

Per quanto concerne il **contributo onnicomprensivo annuale**, si ricorda, molto sinteticamente, che esso è stato istituito e disciplinato dall'art. 1, co. 252-266, della [L. 232/2016](#) (L. di bilancio 2017) che, in particolare, ha disposto che lo stesso comprende anche i contributi per attività sportive e **assorbe la progressa tassa di iscrizione**. Inoltre, ha disposto – in aggiunta alle esenzioni già previste dall'[art. 9 del d.lgs. 68/2012](#) - l'esonero dal pagamento dello stesso contributo (c.d. **no tax area**) per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 13.000, che soddisfacessero ulteriori requisiti, e ha fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per altre categorie di studenti.

Nel prosieguo, l'art. 236, co. 3, del [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)), incrementando, per il 2020, di € 165 mln la dotazione del Fondo per il funzionamento ordinario delle università e di € 8 mln il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, ha consentito, in particolare, di **elevare** la no-tax area a **€ 20.000**. Tali incrementi sono stati stabilizzati, da ultimo, dall'art. 1, co. 518, della [L. 178/2020](#) (L. di bilancio 2021).

Per approfondimenti, si veda il tema web [Gli interventi per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM e il diritto allo studio](#), curato dal Servizio Studi della Camera.

Inoltre, lo stesso articolo 3 prevede che le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un **programma** per favorire e promuovere la partecipazione degli **studenti lavoratori** a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo (**co. 2**).

Monitoraggio e valutazione di impatto della legge

L'**articolo 5** dispone che il Ministro dell'università e della ricerca, **entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico** successivo alla data di entrata in vigore della legge, presenta al Parlamento una **relazione sullo stato di attuazione** della medesima e una **valutazione di impatto** della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.

Clausola di invarianza finanziaria

L'**articolo 6** dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge erano corredate di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sull'argomento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le materie **università** e **diritto allo studio** non sono espressamente citate nell'art. 117 della Costituzione.

Con riferimento al **diritto allo studio universitario**, si ricorda che, a livello legislativo ordinario, l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha affidato alle **regioni** la **competenza esclusiva**, ferma restando la competenza esclusiva dello **Stato** in materia di determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni**, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale.

Con [sentenza n. 87/2018](#) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 269, 270 e 272 della L. 232/2016 – in base ai quali, in particolare, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il **diritto allo studio** mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, al bilancio del quale dovevano essere attribuite le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio – in quanto la previsione, che poneva un obbligo puntuale in capo alle regioni, incideva su ambiti afferenti alla **competenza legislativa regionale**, quali l'"organizzazione amministrativa della regione" (sentenze 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il "**diritto allo studio**" (sentenze 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**art. 33, sesto comma**, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, nei **limiti stabiliti dalle leggi dello Stato**.

Al riguardo, si ricorda che, con la [sentenza n. 383 del 27 novembre 1998](#), la Corte costituzionale, ricordando preliminarmente che "**L'accesso ai corsi universitari è materia di legge**", ha sottolineato che l'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione assume una **funzione di "cerniera"**, attribuendo al **legislatore statale** la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al **diritto di accedere all'istruzione universitaria**. Nella specie, la Corte ha sottolineato che «La "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", **sia imponendo all'autorità**

normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato». Tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda **l'intervento normativo dell'esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa**, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università. La sentenza 383/1998 è stata richiamata dalla Corte, più di recente, nella [sentenza n. 423/2004](#).

*Alla luce di quanto sottolineato dalla Corte costituzionale, si valuti l'opportunità di approfondire la previsione recata dall'art. 4, co. 2, che demanda ad un regolamento la definizione dei **criteri** in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.*

L'**art. 3, secondo comma**, della Costituzione, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'**art. 9, primo comma**, della Costituzione, stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Attribuzione di poteri normativi

Si veda il paragrafo "Contenuto".